

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3391

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DALLA XI COMMISSIONE
PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 10 novembre 1988 (Stampati nn. 173-438)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SALVI, ZACCAGNINI, ALIVERTI, BEORCHIA, PINTO, CORTESE, ANGE-
LONI, BERLANDA, VENTURI, GRAZIANI, GIACOVAZZO, ROSATI, VET-
TORI, COVIELLO, JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, CHIMENTI, MAN-
ZINI, MELOTTO (173); VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE, GAM-
BINO, CHIESURA, FERRAGUTI, BAIARDI (438)**

Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 novembre 1988*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Definizione di cooperativa
di solidarietà sociale).*

1. La cooperativa di solidarietà sociale è una società cooperativa che ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale degli invalidi fisici, psichici e sensoriali, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, degli anziani, dei minori in situazioni di difficoltà familiare, degli ex detenuti, dei condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47,

47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché degli altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Si applicano alle cooperative di solidarietà sociale le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di « cooperativa di solidarietà sociale ».

ART. 2.

(Soci).

1. La cooperativa di solidarietà sociale è costituita da:

a) soci ordinari, che prestano attività di lavoro remunerata;

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro gratuitamente, senza fine individuale di lucro, anche indiretto.

2. I soci volontari devono essere presenti in misura non superiore al 40 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento del numero complessivo dei soci.

3. Per i soggetti che prestano lavoro volontario non trovano applicazione i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è determinato l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese ef-

fettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in precedenza dalla cooperativa.

ART. 3.

*(Obblighi e divieti
per le cooperative di solidarietà sociale).*

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. La quota di utili che non è assegnata a riserva indivisibile deve essere destinata al finanziamento dell'attività sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso, di esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale.

3. Nel caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini di solidarietà, con preferenza a favore di altre cooperative di solidarietà sociale. In caso di controversia la decisione spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

4. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

ART. 4.

*(Cooperative di produzione
e lavoro integrate).*

1. La cooperativa di produzione e lavoro integrata ha lo scopo dell'inserimento lavorativo permanente di invalidi fisici, psichici e sensoriali, nonché di tossicodipendenti e di alcolisti, la cui condizione risulti da documentazione proveniente da pubblica amministrazione.

2. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento lavorativo di invalidi fisici, psichici e sensoriali, almeno il 40 per cento dei soci lavoratori deve pre-

sentare una riduzione permanente delle proprie capacità lavorative non inferiore a quella prevista dalle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie. Di tale quota percentuale almeno un terzo deve essere composto da persone con invalidità superiore al 70 per cento o, nel caso di invalidi di guerra o per cause di servizio, con minorazione ascritta alle categorie dalla prima alla quarta.

3. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti e alcolisti, almeno il 50 per cento dei soci deve appartenere alle predette categorie.

4. Possono essere soci anche persone con invalidità totale, ma con residua capacità lavorativa.

5. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione « cooperativa di produzione e lavoro integrata ».

6. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di produzione e lavoro integrata.

ART. 5.

(Numero minimo di soci delle cooperative).

1. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci volontari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dei soci di cui all'articolo 4, comma 1, scenda al di sotto della percentuale prevista, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno. Entro lo stesso termine deve essere altresì reintegrato il numero delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate che costituiscono i consorzi di cui all'articolo 9 quando, successivamente alla costituzione del consorzio, tale numero scenda al di sotto della percentuale prevista. In difetto, l'autorità di vigilanza provvede allo scioglimento dell'ente, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Su richiesta dell'ente interessato, il Ministro del lavoro e della previdenza so-

ziale può, sentita la Commissione centrale per le cooperative, autorizzare deroghe alla percentuale massima prevista per i soci delle cooperative di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Contratti di fornitura).

1. Le Regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare con le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate contratti a trattativa privata per la fornitura di beni e servizi.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate che intendano concorrere all'aggiudicazione di contratti di fornitura di cui al comma 1 devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 10.

ART. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577).*

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda cooperative di solidarietà sociale o di produzione e lavoro integrate, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate i provvedimenti di cui al secondo comma

sono disposti previo parere della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

c) all'articolo 13, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Sezione cooperazione sociale — In tale sezione sono iscritte, oltre alle cooperative disciplinate dalla presente legge, anche le cooperative di produzione e lavoro aventi per oggetto la prestazione di servizi sociali »;

d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta ».

ART. 8.

(Regime tributario).

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali e ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: « 28) le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese da società cooperative di solidarietà sociale. È tuttavia facoltà della società rinunciare all'esenzione ».

ART. 9.

(*ConSORZI*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperativa aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate.

ART. 10.

(*Normativa regionale*).

1. Le Regioni emanano norme attuative della presente legge. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari.

2. Le Regioni possono altresì emanare norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate.

ART. 11.

(*Partecipazione alle cooperative previste dalla presente legge delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza*).

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le norme della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

ART. 12.

(*Disciplina transitoria*).

1. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.